

RILEGGENDO CESARE PEDRAZZI, *IL  
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO,*  
PALERMO, 1952

**Criminalia**  
*Annuario di scienze penalistiche*

*in disCrimen dal 23.2.2021*

*Lucia Risicato*

Due sono le cose che, rileggendo *Il concorso di persone nel reato* di Cesare Pedrazzi a quasi settant'anni dalla sua pubblicazione, colpiscono il lettore appassionato: lo stile essenziale, elegante, mai criptico e mai povero, e l'attualità perdurante dei suoi contenuti.

È opportuno partire dalla portata della monografia per poi tornare alla questione fondamentale della lingua. Il volume, articolato in sei agili capitoli, parte dall'analisi della funzione integrativa delle norme sulla compartecipazione criminosa, vista dalla duplice prospettiva della tutela dei beni giuridici e da quella antitetica del tipo d'autore. Decisivo è il metodo di approccio alla materia: studiare il diritto penale come *sistema organico* dotato di una sua intima coerenza.

Sin dalle prime pagine emerge il parallelismo tra la funzione integrativa dell'art. 110 c.p. e la natura accessoria della partecipazione criminosa: «incapace di operazione autonoma, la norma integrativa si colloca accanto ad ogni disposizione della parte speciale e concorre alla difesa del medesimo bene, colpendo le attività lesive che sfuggono alla norma primaria: colpendole come lesive dello stesso bene protetto dalla norma primaria» (pag. 6). Presupposto di una clausola generale di incriminazione suppletiva è un sistema di fattispecie tassative, «che precluda all'interprete una valutazione sostanziale diretta degli avvenimenti». La norma integrativa acquista dunque il suo pieno significato in una codificazione liberale: «per non dire che, ovunque fosse ammessa l'analogia, sarebbe agevole ovviare altrimenti all'insufficienza delle norme incriminatrici» (pag. 21).

È l'accessorietà, come fondamento *genetico* della compartecipazione criminosa, a limitare l'ambito di estensione potenzialmente vastissimo dell'art. 110 c.p. e le modalità attuative dell'integrazione suppletiva: «così la partecipazione accessoria ovvia alla propria atipicità: assumendo la qualifica del fatto principale». Per Pedrazzi l'accessorietà – che accresce la capacità di significati criminali della condotta collettiva – è la proiezione scientifica di un regime sancito dalla legge attraverso l'art. 115 c.p.,

il quale assurge al rango di norma di sbarramento della punibilità di condotte ontologicamente atipiche. Dettato per l'istigazione, l'art. 115 vale *a fortiori* per la complicità: «accostandolo all'art. 56, deduciamo che l'istigazione, staccata dal fatto principale, non è, per eloquenti che siano le circostanze del caso concreto, atto diretto in modo non equivoco a commettere un reato» (pag. 29).

Qualcuno a questo punto potrebbe obiettare, come è accaduto nel tempo, che l'accessorietà sia stata travolta dall'omnicomprensiva portata incriminatrice dell'art. 110 c.p.: esso assorbe nel suo magmatico ambito di operatività anche i casi di c.d. esecuzione frazionata, ove manca – almeno *prima facie* – una condotta che possa definirsi principale. D'altro canto, e Pedrazzi ne è consapevole, la teoria dell'accessorietà non riesce neppure a spiegare in quali termini possa essere affermata una responsabilità penale dell'*extraneus* per concorso in reato proprio nell'ipotesi in cui sia il soggetto privo di qualifica a porre in essere la condotta tipica, mentre l'*intraneus* si limiti a fornire un contributo atipico: in questi casi dovrebbe rinunciarsi all'incriminazione *ex art.* 117 c.p., poiché la condotta principale non potrebbe non essere realizzata dall'*intraneus*. Tale conclusione – com'è noto – non può essere avallata sulla base dello stesso disposto dell'art. 117 c.p., il quale non specifica le condizioni alla cui stregua avviene il mutamento del titolo del reato, lasciando legittimamente supporre che esso si compia *anche* se sia l'*extraneus* a realizzare il fatto tipico. Assai significative, tuttavia, le riflessioni critiche dell'Autore, che vede in questo caso e in quello dell'esecuzione frazionata un ossimoro solo apparente della teoria dell'accessorietà. Il contributo “atipico” dell'*intraneus* e quello “tipico” dell'*extraneus* sono in verità *da soli* irrilevanti, ma dalla loro *saldatura* l'esecuzione si ricompone nella sua interezza: «l'estraneo non può fungere mai da esecutore nel reato proprio; ma negare che possa eseguire parzialmente, a fianco di un soggetto qualificato, è spingersi, a nostro avviso, troppo in là» (pag. 97). Attraverso l'accessorietà “reciproca” che caratterizza l'esecuzione parziale e contestuale del fatto criminoso, Pedrazzi evoca il concetto di correità proprio della letteratura penalistica tedesca, la quale del resto non ha mai rinnegato il dogma dell'accessorietà nei casi in cui nessuno dei partecipi compia *per intero* l'azione tipica pur mantenendo il dominio del fatto.

Dalle parole di Pedrazzi emerge, nitida, la consapevolezza potente che l'accessorietà sia l'unico argine garantistico della partecipazione criminosa, specie in un codice penale che recepisca un sistema di tipizzazione unitaria su base causale delle condotte di concorso: in siffatto contesto le ipotesi di esecuzione frazionata sono solo

una lacuna normativa che sollecita – specie in rapporto all’art. 117 c.p. – una congrua interpretazione restrittiva da parte dell’interprete.

Cruciali, nel complesso del volume, sono i capitoli terzo e quarto, rispettivamente dedicati al concorso nel sistema del reato e al collegamento tra le condotte concorsuali. Qui si delineano le caratteristiche indispensabili della condotta atipica e il rapporto tra compartecipazione criminosa e concorso di cause. «Quando parla di cagionare, produrre, causare, la legge richiede che la condotta sia necessaria, non anche che sia sufficiente»: il piano causale non dà ancora rilievo giuridico all’azione del concorrente, posto che le condotte preparatorie non hanno per definizione natura condizionale diretta rispetto all’evento lesivo. È il principio dell’*adeguatezza* a trascendere il settore ristretto della causalità per inserirsi nella teoria generale dell’azione penalmente rilevante: «l’adeguatezza è un tramite tra l’azione concreta e il tipo legale: poiché delimita gli accadimenti che si possono a buon diritto imputare all’intervento volontario dell’agente, in rapporto ai quali l’intervento acquista una fisionomia, e, dilatandosi da “azione” in “fatto”, viene a sussumersi sotto una fattispecie» (pag. 49).

La natura agevolatrice del contributo atipico è carattere di ogni forma di partecipazione, sia essa dolosa o colposa. Punibile in via accessoria è infatti anche l’attività genericamente *imprudente* che suscita o favorisce una successiva colpa altrui. E proprio in relazione ai criteri distintivi tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti Pedrazzi trova parole che condizioneranno l’evoluzione dogmatica della portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. (anche) sul versante dei reati causali puri: «la ragion d’essere autonoma dei due istituti non sta tanto in un diverso ambito di applicazione, quanto nel modo di considerare il fenomeno. Ai sensi dell’art. 41 3° comma, ciascuna condotta, pur da sola insufficiente, realizza a perfezione la causalità in senso giuridico. E tuttavia v’è la condotta che, pur risultando a posteriori pienamente causale, non ha da sola una fisionomia definita; in altre parole: non ha natura esecutiva; la sua pericolosità, ancora astratta e indeterminata, diventa attuale e specifica solo incontrando la condotta pericolosa altrui; qui la ragion d’essere del concorso personale, evidentissima nel caso di condotte successive: la condotta di Tizio che lascia incustodito un fucile carico, acquista una fisionomia giuridica solo quando Caio impugna l’arma senza verificarla, e la punta per gioco contro una persona o un animale o una cosa, derivandone un danno che può essere di natura diversissima» (pagg. 75-76). La condotta di partecipazione colposa può quindi essere priva di un’immediata connessione di rischio con l’evento lesivo, diventando pericolosa solo

grazie all'interferenza con la condotta (direttamente) colposa del terzo: in questa importantissima affermazione si ritrova l'elemento che collega logicamente l'art. 113 c.p. ai limiti del principio di affidamento, consentendo di superare le solide soglie della tipicità colposa monosoggettiva per incriminare il fatto "comune" incautamente gestito.

Lo stile dell'opera è immune dalla tossina della prolissità, che si è insinuata senza rimedio in molte opere monografiche più recenti. Scarno ma non scabro, il linguaggio di Pedrazzi è una continua sorpresa: ogni parola è cesello, studio, peso («chiamiamo autore il soggetto la cui orma si ritrova, sopra le altre evidente, nell'opera comune»). Il risultato finale genera una facilità di lettura che non risente della formidabile complessità degli argomenti trattati, deliziando il lettore con immagini magnifiche come questa: «sentiamo che la distinzione tra esecutori e concorrenti accessori non permette di classificare in modo soddisfacente i compartecipi. La sua schematica lineare ci sa di semplicismo, sol che riflettiamo alla ricchezza di colori e di forme che la vita offre inesauribile al nostro stupore» (pag. 101). Qui si rivela il grande Maestro, l'uomo curioso e mite che tanti anni fa ho avuto il privilegio di conoscere quando muovevo i primi passi nel mondo della ricerca.